

N. 147./2018 / CIRCOLARE / Prot. 163.18 /FV

## AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

24 luglio 2018

Alle aziende associate

### **TRACCIABILITA' DELLE RETRIBUZIONI: CHIARIMENTI DELL'ISPettorATO NAZIONALE DEL LAVORO**

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 2/2018 e n. 116/2018, per informare le aziende associate di alcuni chiarimenti che l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha dettato in merito all'obbligo della tracciabilità delle retribuzioni, obbligo introdotto per le aziende dal 01-07-2018; da tale data è infatti stato stabilito per le aziende il divieto di corresponsione della retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore e la sua corresponsione mediante mezzi tracciabili già elencati nella nostra circolare n. 116/2018.

L'Ispettorato ha chiarito che il rispetto della tracciabilità nel pagamento, vada garantito (oltre che per il pagamento della retribuzione) anche in relazione all'eventuale pagamento di retribuzioni conseguenti ad uno dei seguenti accordi:

- conciliazione monocratica ai sensi dell'art. 11 del D.lgs n. 124/2004;
- conciliazioni in sede protetta amministrativa, sindacale o giudiziaria;
- conciliazione obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art.7 della legge n. 604/1966;
- conciliazione davanti alle commissioni di certificazione di cui agli art. 75 e ss del D.lgs n. 276/2003.

Sotto il profilo soggettivo ed a mero scopo esemplificativo, evidenziamo qui di seguito alcune somme che vanno considerate a tutti gli effetti "retribuzione" ed i cui pagamenti vanno di conseguenza tracciati:

- retribuzione per lavoro straordinario;
- maggiorazioni per lavoro festivo e notturno;
- indennità sostitutiva delle ferie non godute;
- trattamenti premiali ed incentivanti;
- trattamento di fine rapporto.

---

www.confimiemilia.it – info@confimiemilia.it

**BOLOGNA**  
**MODENA**  
**PARMA**  
**REGGIO EMILIA**

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna  
Via Pier Paolo Pasolini, 15 - 41123 Modena  
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma  
Via Gandhi, 16 - 42123 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861  
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812  
Tel +39 0521 1566300 – fax +39 059 894812  
Tel +39 0522 1473818 - fax +39 0522 1473871

Non rientrano invece nell'obbligo di tracciabilità le seguenti somme:

- gli incentivi all'esodo;
- le somme derivanti da transazione (semplice e novativa);
- gli anticipi ed i rimborsi spese;
- il risarcimento del danno (professionale, morale, d'immagine, biologico ecc.);
- il pagamento di spese legali.

L'INL con la recente nota n. 5828 del 04-07-2018, ha chiarito che è possibile effettuare il pagamento della retribuzione al lavoratore anche tramite carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza.

### **Conseguenze in caso di violazione dell'obbligo e rimedi amministrativi**

La violazione del divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni comporta l'applicazione a carico del trasgressore, di una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 1.000,00 fino ad € 5.000,00, non diffidabile ex art. 13 del D.lgs n. 124/2004 in quanto ritenuta dall'INL non materialmente sanabile. L'infrazione si ritiene integrata tanto nel caso che la corresponsione delle retribuzioni avvenga con modalità diverse da quelle previste, quanto nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme non sia sostanzialmente effettuata (bonifico bancario formalmente eseguito e poi revocato, assegno bancario emesso e poi revocato ecc.).

L'INL nella nota n. 5828 del 04-07-2018, ha precisato come la determinazione della sanzione da parte del personale ispettivo, non debba tener conto del numero dei lavoratori coinvolti quanto piuttosto, in presenza di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l'illecito.

Si fa presente infine che, contro il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza, è possibile presentare, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso amministrativo al responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) territorialmente competente ai sensi dell'art. 16 del D.lgs n. 124/2004.

Si allega: nota ITL n. 4538 del 22-05-2018;

nota ITL n. 5828 del 04-07-2018.

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI  
Tel. 059-894811 – s.bianchi@confimiemilia.it; f.vecchi@confimiemilia.it

Dott. Stefano Bianchi  
Responsabile  
Area Lavoro-Relazioni Sindacali



Ing. Giovanni Gorzanelli  
Presidente  
Confimi Emilia

